

**Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Turchia
concernente i trasporti internazionali su strada**

Conchiuso il 18 agosto 1977

Entrato in vigore con scambio di note il 4 agosto 1978

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica di Turchia,

desiderosi di facilitare e di regolamentare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi, come pure il transito sul rispettivo territorio, nel quadro della loro propria legislazione,

hanno convenuto quanto segue:

Campo d'applicazione

Art. 1

le disposizioni del presente Accordo s'applicano ai trasporti di persone e merci in provenienza o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti o attraverso questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente.

Definizioni

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo:

- a) il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera sia in Turchia, è autorizzata ad eseguire trasporti di persone o di merci conformemente alle leggi e disposizioni del suo Paese.
- b) Il termine «veicolo» designa:
 - (i) I veicoli stradali a propulsione meccanica costruiti per il trasporto di persone o di merci, o per rimorchiare veicoli costruiti per il trasporto di merci.

RU 1978 1601

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

- (ii) L'insieme dei veicoli formati dal veicolo definito nel paragrafo (i) e i rimorchi o semirimorchi costruiti per il trasporto delle merci.
- c) Il termine «servizio regolare» designa il trasporto di persone tra le due Parti contraenti lungo un percorso fisso, secondo una certa frequenza, nonché secondo orari e tariffe prestabiliti.
- d) Il termine «servizio regolare di transito» designa un servizio regolare che inizia sul territorio di una delle Parti contraenti per terminare sul territorio di un Paese terzo attraversando il territorio dell'altra Parte contraente senza farvi scendere o prendere a bordo viaggiatori.
- e) Il termine «servizio navetta» designa il trasporto di persone, raggruppate anticipatamente secondo la durata del loro soggiorno, dallo stesso punto di partenza, sito sul territorio di una delle Parti contraenti, a un unico e medesimo punto sito sul territorio dell'altra Parte contraente e il trasporto di queste persone al punto di partenza, al termine della durata prestabilita del loro soggiorno. I viaggiatori di un solo e medesimo gruppo di viaggio devono ritornare insieme al punto di partenza. Il primo ritorno al punto di partenza, nonché l'ultimo viaggio del veicolo per prendere a bordo i suoi viaggiatori, devono essere effettuati a vuoto.
- f) Il termine «circuiti a porte chiuse» (trasporto turistico) designa il trasporto di un unico e medesimo gruppo di viaggiatori a bordo di un unico e medesimo veicolo, da un luogo d'imbarco a un luogo di ritorno, senza che siano fatti scendere o presi a bordo viaggiatori, i due luoghi trovantisi nel territorio del Paese d'immatricolazione del veicolo.
- g) Il termine «viaggio a vuoto» designa l'entrata a vuoto di un veicolo immatricolato in una delle Parti contraenti, allo scopo di prendere a bordo viaggiatori o merci sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportarli sul territorio del Paese d'immatricolazione del veicolo.
- h) Il termine «trasporto viaggiatori» designa un trasporto di persone mediante veicoli con capacità di carico superiore a 8 persone, non compreso il conducente.
- i) Il termine «trasporto in transito» designa i trasporti di persone e di merci effettuati dal territorio di una delle Parti contraenti attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
- j) Il termine «autorizzazione» designa l'autorizzazione rilasciata per un veicolo stradale immatricolato in una delle Parti contraenti dall'altra Parte contraente, per permettere al detto veicolo d'entrare e d'uscire o di transitare sul territorio di quest'ultima, nonché le altre «autorizzazioni» previste dal presente Accordo.

Trasporto viaggiatori

Art. 3

Il servizio regolare e il viaggio a vuoto effettuati mediante veicoli stradali immatricolati in una delle Parti contraenti soggiacciono al regime dell'autorizzazione.

Art. 4

I circuiti a porte chiuse non soggiacciono a autorizzazione.

Ciò vale anche per i servizi regolari di transito, i servizi navetta nonché i trasporti in transito alla condizione che i detti trasporti non vengano effettuati secondo una certa frequenza, la cui definizione è data nel Protocollo.

Trasporto di merci

Art. 5

- a) I veicoli stradali, compresi i rimorchi e semirimorchi, immatricolati in uno dei Paesi contraenti e utilizzati per il trasporto di merci tra le Parti contraenti non soggiacciono a un regime di contingentamento per l'entrata e l'uscita.
- b) I veicoli stradali, compresi i rimorchi e semirimorchi, immatricolati in un Paese contraente e utilizzati per il trasporto in transito attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, soggiacciono a un regime di contingentamento.
- c) I contingenti annui saranno fissati dalla Commissione mista prevista nell'articolo 18 del presente Accordo o mediante scambio di corrispondenza tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
- d) L'autorizzazione assicura al vettore di una delle due Parti il diritto di effettuare un viaggio di transito attraverso il territorio dell'altra Parte ed è valida per un viaggio di andata e ritorno.

Art. 6

Sono esenti da autorizzazione:

- a) I trasporti di merci mediante autoveicoli il cui peso totale autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non eccede 6 tonnellate, oppure il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non oltrepassi 3,5 tonnellate;
- b) I trasporti di carichi aerei in caso di dirottamento di servizi aerei;
- c) I trasporti di masserizie (traslochi);
- d) I trasporti d'oggetti destinati a fiere o esposizioni;
- e) I trasporti di oggetti e di opere d'arte;
- f) I trasporti di materiale, accessori e animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, fie-

re o kermesses, come anche quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche, oppure alla televisione;

- g) L'entrata a vuoto di:
 - veicoli di sostituzione;
 - veicoli destinati al trasporto di veicoli avariati;
 - veicoli rimorchiatori e per le riparazioni nonché i trasporti dei veicoli avariati;
- h) I trasporti d'animali vivi (eccetto il bestiame da macello);
- i) I trasporti di feretri;
- j) I trasporti di soccorso in caso di catastrofe.

Art. 7

Le autorizzazioni sono stampate in turco, tedesco e francese secondo modelli determinati di comune intesa tra le autorità competenti.

Le autorizzazioni devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite su richiesta degli organi di controllo.

Le autorizzazioni saranno scambiate annualmente e gratuitamente nel corso del mese di novembre, tra le autorità competenti di ciascuna Parte contraente nel quadro del contingente annuo.

Art. 8

I veicoli stradali immatricolati in una delle Parti contraenti che hanno effettuato un trasporto di merci verso l'altra Parte contraente possono, al ritorno, caricare merci a destinazione del loro Paese.

Art. 9

L'entrata a vuoto di un veicolo immatricolato in una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte per caricare merci a destinazione del Paese d'immatricolazione o di un Paese terzo sottostà a un'autorizzazione speciale.

Disposizioni finanziarie

Art. 10

I veicoli immatricolati in uno dei Paesi contraenti e utilizzati per il trasporto di merci tra i due paesi o in transito attraverso il loro territorio possono essere sottoposti a imposte, tasse e altri oneri previsti dalla rispettiva legislazione delle Parti contraenti.

Art. 11

I pagamenti che verranno effettuati in virtù delle disposizioni del presente Accordo saranno regolati in valuta convertibile.

Disposizioni generali**Art. 12**

È vietato il trasporto di persone e/o di merci mediante veicoli stradali immatricolati in una delle Parti contraenti, tra due punti trovantisi sul territorio dell'altra Parte.

Art. 13

Il carburante contenuto nei serbatoi standard dei veicoli è esente da dazi doganali e altre tasse e imposte. I serbatoi standard sono quelli costruiti dal fabbricante del veicolo.

I pezzi singoli importati per la riparazione di un determinato veicolo, già importato temporaneamente, saranno ammessi temporaneamente in franchigia di dazi e tasse d'entrata e senza divieti né restrizioni d'importazione. Le Parti contraenti possono esigere che detti pezzi siano corredati di un documento d'importazione temporanea. I pezzi sostituiti saranno sdoganati, riesportati o distrutti sotto controllo doganale.

Art. 14

I vettori e il personale dei veicoli sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Accordo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i trasporti e la circolazione stradale vigenti sul territorio delle Parti contraenti.

Art. 15

Se il peso o le dimensioni del veicolo o del carico dovessero superare i limiti ammessi sul territorio dell'altra Parte contraente, il veicolo dovrà essere munito di un'autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità competente di questa Parte contraente.

Art. 16

La legislazione interna di ciascuna Parte contraente s'applica a tutte le questioni che non sono disciplinate dal presente Accordo.

Art. 17

Le autorità competenti delle Parti contraenti s'intenderanno circa le modalità d'applicazione del presente Accordo mediante un protocollo allestito contemporaneamente.

Art. 18

Onde risolvere eventuali problemi che potessero sorgere dall'applicazione dell'Accordo, sarà istituita una Commissione mista.

Detta commissione assumerà parimenti i compiti attribuitile dai diversi articoli del presente Accordo.

Le questioni che una delle Parti contraenti volesse discutere durante la riunione della Commissione mista dovranno essere notificate, almeno un mese innanzi, da detta Parte all'altra Parte contraente.

La Commissione mista si riunirà alternativamente in Svizzera e in Turchia, su richiesta di una delle parti contraenti.

Art. 19

Conformemente alla domanda del Principato del Liechtenstein, l'Accordo estende i suoi effetti ai vettori di questo Paese fintantoché esso rimarrà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d'unione doganale²

Entrata in vigore e durata di validità**Art. 20**

Il presente Accordo dovrà essere approvato conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente e entrerà in vigore definitivamente il giorno dell'ultima notificazione d'approvazione. Nondimeno, le Parti contraenti hanno convenuto di metterlo in vigore provvisoriamente dal 22 agosto 1977.

L'Accordo sarà valido per una durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore definitiva e sarà prorogato tacitamente di anno in anno, a meno che essa non venga disdetto per scritto da una delle Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data di cessazione della sua validità.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Ankara, il 18 agosto 1977, in due esemplari originali in lingua francese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Giorgetti

Per il
Governo della Repubblica di
Turchia:

Hazar

² RS 0.631.112.514

Protocollo

Conformemente all'articolo 17 dell'Accordo concluso tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Turchia relativo ai trasporti internazionali su strada, firmato ad Ankara il 18 agosto 1977, è convenuto quanto segue:

Trasporto viaggiatori

(ad articolo 3)

Le domande d'autorizzazione devono essere sottoposte alle autorità competenti del Paese d'immatricolazione del veicolo che le trasmetteranno alle autorità competenti dell'altra Parte contraente.

L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ne informa l'autorità competente dell'altra Parte contraente inviandole una copia del documento rilasciato.

Dietro presentazione di una giustificazione, i veicoli destinati a sostituire autocarri danneggiati o in panne sono dispensati dall'autorizzazione preliminare per l'entrata a vuoto.

(ad articolo 4)

Secondo la vigente legislazione svizzera, sono considerate corse regolari:

- a. le corse che si ripetono a determinati intervalli tra gli stessi luoghi, o
- b. le corse che, senza ripetersi a intervalli determinati, sono però effettuate regolarmente almeno una volta alla settimana tra gli stessi luoghi, o
- c. le corse effettuate più volte al giorno tra gli stessi luoghi.

Vi sono pure intervalli determinati secondo il capoverso 1 lettera a del presente articolo quando gli orari di partenza e di arrivo non sono rispettati e quando certe corse non sono effettuate. Se le corse hanno luogo a intervalli maggiori di quindici giorni, la definizione di regolarità non è più applicabile.

La regolarità insorge quando la corsa è effettuata per la terza volta.

Trasporto di merci

(ad articolo 5/a)³

Non si esige, nello stato attuale della legislazione e delle direttive e regolamenti amministrativi, alcun documento relativo all'autorizzazione di trasporto per i veicoli immatricolati in Svizzera ed in Turchia che effettuano trasporti di merci tra i due Paesi.

³ Nuovo testo giusta lo Scambio di lettere del 6/7 nov. 1985 (RU 1985 1937).

(ad articolo 5/b)

I veicoli immatricolati in Svizzera che effettuano trasporti di merci in transito nella Turchia devono essere muniti di autorizzazione.

Il contingente di queste autorizzazioni è fissato a 7000 all'anno. Il sistema di contingentamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 1978.

La richiesta d'aumento del contingente sarà esaminata dalle autorità turche con la dovuta benevolenza.

Al contrario, i veicoli immatricolati in Turchia che effettuano trasporti di merci in transito nella Svizzera non necessitano di alcuna autorizzazione.

(ad articolo 9)

L'entrata a vuoto di un veicolo immatricolato in Turchia nel territorio svizzero per caricare merci a destinazione della Turchia o di un Paese terzo non è sottoposto ad alcuna autorizzazione o contingente. Per contro, le disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo saranno applicate ai veicoli immatricolati in Svizzera.

Disposizioni finanziarie

(ad articolo 10)

I vettori svizzeri pagano le imposte, tasse e altri oneri previsti dalla legislazione turca, per il transito di veicoli, vuoti o carichi, sul territorio della Turchia.

I vettori turchi, che effettuano in Svizzera, per mezzo di veicoli immatricolati in Turchia, trasporti regolati dalle disposizioni dell'Accordo, pagano le imposte, tasse ed altri oneri previsti dalla legislazione nazionale svizzera.⁴

Resta riservata la riscossione di tasse di concessione come pure di tasse amministrative richieste per autorizzare deroghe alla legislazione sulla circolazione stradale.

Autorità competenti

Le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo sono:

- per la Svizzera e per il Principato del Liechtenstein:
il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
Ufficio dei trasporti, CH-3003 Berna, Tel. Berna 61 41 11, Telex 33179 eav ch5;
- per la Turchia:
Ulastirma Bakanligi, Kara Ulastirmasi Genel Müdürlüğü, Ankara, Tel. 11 30 39,
Telex CAD 42220.

Fatto ad Ankara, il 18 agosto 1977, in due esemplari originali in lingua francese.

⁴ Nuovo testo giusta lo Scambio di lettere del 6/7 nov. 1985 (RU 1985 1937).

⁵ Ora: telex 912 791 bar ch.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Giorgetti

Per il
Governo della Repubblica di
Turchia:

Hazar

